

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 831/2011 DEL CONSIGLIO

del 16 agosto 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1175/2005⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). L'aliquota dello specifico dazio definitivo variava da 6,3 EUR a 56,4 EUR per tonnellata.

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (2) In seguito alla pubblicazione, nel marzo 2010, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carbonato di bario originarie della RPC⁽³⁾, il 19 aprile 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (3) La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata presentata dalla società Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co. KG («richiedente»), unico produttore di carbonato di bario dell'Unione europea, che rappre-

senta il 100 % della produzione complessiva dell'Unione di carbonato di bario. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

- (4) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, l'esistenza di elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽⁴⁾ («avviso di apertura»).

3. Inchiesta

3.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo considerato

- (5) L'inchiesta relativa alla persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo che va dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

- (6) L'esame delle tendenze necessario per la valutazione del rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo che va dal 1° gennaio 2007 alla fine del PIR («periodo considerato»).

3.2. Parti interessate dall'inchiesta

- (7) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame il richiedente, i produttori esportatori della RPC, gli importatori/operatori commerciali, gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati e le loro associazioni, i produttori del paese di riferimento e le autorità della RPC.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 189 del 21.7.2005, pag. 15.

⁽³⁾ GU C 78 del 27.3.2010, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU C 192 del 16.7.2010, pag. 4.

